

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 1 – Funzioni e poteri della consulta

La Consulta giovanile del comune di Busseto è istituita ai sensi del vigente Statuto Comunale presso la Residenza Comunale, con la funzione di garantire una concreta partecipazione alla vita amministrativa, politica, sociale e culturale del mondo giovanile e di mettere a disposizione del Comune il loro contributo di proposte e di idee per ciò che riguarda il mondo dei giovani.

La consulta dei giovani esprime, di sua iniziativa o su richiesta, proposte o pareri diretti agli organi comunali.

In relazione alle sue funzioni la consulta può promuovere:

- seminari convegni, pubblicazioni;
- manifestazioni pubbliche;
- indagini conoscitive.

La consulta dei giovani può collaborare alla realizzazione delle iniziative anche quando sono promosse dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2– Materie di competenza

La consulta dei giovani può formulare proposte su tutte le materie di competenza comunale che abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile, ed in particolare:

- a) la progettazione ed attuazione di manifestazioni ed iniziative culturali di iniziativa diretta del Comune o realizzate con il suo patrocinio;
- b) iniziative in ambito sportivo in tutti gli aspetti che coinvolgono il Comune o che sono di sua pertinenza;
- c) il tempo libero;
- d) l'ambiente;
- e) le iniziative di solidarietà;
- f) lavoro e formazione professionale;
- g) iniziative finalizzate ad avvicinare i giovani al mondo delle attività creative;
- h) iniziative tese ad interpretare e prevenire il disagio giovanile.

Art. 3 – Composizione della Consulta

La consulta dei giovani è composta da tutti coloro che ne vorranno far parte per espressa dichiarazione, detti di seguito "aderenti alla consulta", che abbiano un'età compresa fra 16 e 32 anni e che siano residenti nel Comune di Busseto o che abbiano con il territorio comunale un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o in genere per motivi che comportino un vincolo reale e duraturo con il territorio comunale. Della consulta fanno anche parte le associazioni giovanili presenti ed operanti nel Comune di Busseto alle quali è riconosciuto il diritto di partecipare all'assemblea degli aderenti alla consulta con un loro rappresentante.

Art. 4 – Adesione alla consulta

L'adesione avviene tramite richiesta formulata per iscritto all'assessorato alle politiche giovanili del Comune.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, sarà l'assessore alle Politiche Giovanili a convocare tutti i giovani, di cui all'art.4, ai quali verranno illustrate le finalità della consulta, verranno raccolte le adesioni alla stessa e si procederà alla elezione del Presidente e del Consiglio.

L'adesione alla consulta può avvenire anche in qualunque momento posteriore alla sua costituzione.

Art. 5 – Organi della consulta e loro composizione

Sono organi della consulta dei giovani: l'assemblea, il consiglio e il presidente.

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla consulta, così come individuati dai precedenti artt. 3 e 4.

L'assemblea deve riunirsi almeno 2 volte all'anno, ed è convocata dal Presidente .

Agli aderenti alla consulta riuniti in assemblea compete:

l'elezione del presidente e del consiglio;

la formulazione di proposte inerenti le materie di competenza della consulta, come individuate dal precedente art. 2.

Eventuali assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno un terzo degli aderenti alla consulta.

Le sedute dell'assemblea degli aderenti alla consulta sono valide se è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio è composto da 5 componenti, tra cui il presidente.

Il consiglio deve riunirsi almeno ogni tre mesi.

Le sedute del consiglio sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti.

Al Consiglio compete l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni approvate dall'assemblea della consulta.

Il consiglio promuove inoltre la realizzazione delle diverse attività e iniziative, sollecitandone la più ampia partecipazione.

L'assessore competente per materia partecipa alle sedute del consiglio e dell'assemblea degli aderenti alla consulta con funzioni di garanzia e supporto amministrativo e senza diritto di voto.

Il Presidente convoca le sedute dell'assemblea, presiede il consiglio e garantisce il corretto svolgimento delle sue adunanze, rappresenta la consulta di fronte agli organi comunali, e può intervenire alle sedute della Giunta Comunale per illustrare le proposte e i programmi redatti e fornire le informazioni richieste.

Art. 6 -Segretario verbalizzante

Durante le riunioni dell'Assemblea viene nominato un Segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni. I verbali devono essere letti ed approvati nella riunione successiva, raccolti nell'apposito registro e firmati rispettivamente dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 7 - Modalità di elezione degli organi della consulta

Il presidente e il consiglio sono eletti a maggioranza dagli aderenti alla consulta fra i suoi componenti.

Art. 8 – Pubblicità avvisi di convocazione

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea degli aderenti alla consulta sono resi pubblici mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune ed in ogni altro modo che la consulta determinerà.

Art. 9 – Durata in carica e rinnovo

I componenti del consiglio ed il presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di una volta consecutiva.

Gli aderenti all'assemblea decadono al 31 dicembre del 32° anno di età.

Le elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio hanno luogo entro trenta giorni dalla scadenza. Il presidente ed il consiglio rimangono in carica fino all'elezione dei successivi.

Art. 10– Disposizione transitoria

Il presente regolamento, nel testo descritto sopra, nei primi 12 mesi di attuazione ha carattere sperimentale. Al termine dei 12 mesi, nel caso se ne ravvisasse la necessità, da parte degli aderenti alla Consulta e dai suoi organi, potrà essere oggetto di proposta di modifica al Consiglio Comunale.

Art. 11 Rinvio

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia.